

N. 1098/14 Reg. Gen.

N. 1506/15 Reg. Sent.

N. 4510/12 R.G.N.R.

Data deposito 27 NOV. 2015

N. _____ Reg. esec.

Data irrevocabilità _____

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di NOVARA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Gianfranco Pezone,

nella udienza del 18/11/2015 con l'intervento del P.M. in persona del VPO dr. Vezio Vicuna, delegato dal Procuratore della Repubblica di Novara, dell'Avv. Giulia Ruggerone, del Foro di Novara, di fiducia, per l'imputato, e con l'assistenza del cancelliere Luciano Scimia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

_____ A, nato a _____, ivi con domicilio dichiarato, in via _____ n. _____
1; - libero -

ASSENTE

IMPUTATO

- *art. 81 cpv., 483 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, presentando all'Agenzia delle Entrate di Novara una dichiarazione Mod.F23 relativa al versamento dell'imposta dovuta ai sensi dell'art.17 del Testo Unico Registro approvato con DPR 26 aprile 1986 nr.131, la comunicazione dei dati catastali prevista dall'art.19 del Decreto Legge 31 maggio 2010 nr.78 convertito in Legge il 30.07.2010 nr.112 e quella con cui si prorogava il contratto di locazione stipulato il 01 gennaio 2008 registrato presso quell'ufficio il 25.01.2008 a cui è stato attribuito il nr.628 serie III^a; apparentemente sottoscritti da _____, deceduta in data 01.02.2010, attestava falsamente in atto pubblico e ad un pubblico ufficiale la provenienza di tali atti da _____, avendoli invece sottoscritti lui stesso.*
In Novara il 31.05.2012.-

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.: condanna alla pena di mesi due di reclusione.

L'Avv. G. Ruggerone per l'imputato: assoluzione perché il fatto non sussiste.

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

A conclusione delle indagini preliminari [REDACTED] era, dal PM, tratto a giudizio dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato di cui alla rubrica.

Rimasto assente, in via preliminare l'imputato – a mezzo del difensore munito di procura speciale – ha chiesto la definizione del giudizio con il rito abbreviato.

Disposto in conformità con conseguente conversione del rito, sulla base degli acquisiti atti processuali all'odierna udienza le parti hanno discusso la causa rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.

Il Giudice ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione ed il deposito della sentenza nel termine ordinario di legge di giorni 15.

Orbene, alla luce delle risultanze conoscitive desumibili dagli atti di causa, l'imputato va mandato assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Invero, per come emerge dalla C.n.r. dell'Agenzia delle Entrate di Novara, il 31.5.2012 l'imputato presentava all'Ufficio il mod. F23 relativo al versamento dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 17 TUR, la comunicazione dei dati catastali e quella di proroga del contratto di locazione stipulato il 1.1.2008 registrato il 25.1.2008 (cfr., doc. in atti).

Sennonché, la contribuente, in nome e per conto della quale tali adempimenti erano stati eseguiti, e cioè [REDACTED] non poteva delegare nessuno nel corso del 2012, né sottoscrivere alcuna dichiarazione, siccome deceduta in data 1.2.2010 (cfr., doc. in atti).

Peraltro, gli eredi della predetta proprietaria avevano presentato il 27.10.2010 la denuncia di successione (cfr., doc. in atti).

G[REDACTED], figlia di una cugina di [REDACTED], ricostruite in sintesi le difficoltà giuridiche e fattuali della successione di quest'ultima, riferiva che nel corso di tale articolata vicenda emergeva la necessità di rinnovare il contratto di locazione immobiliare con [REDACTED], in scadenza al 31.12.2011.

In particolare, l'imputato – amministratore condominiale – informava gli eredi che occorreva pagare alcune tasse all'Agenzia delle Entrate relative al rinnovo del contratto, evidenziando le difficoltà formali dell'operazione perché non si era ancora perfezionata la successione.

L'eredità [REDACTED], dopo essersi consultata con alcune persone, suggeriva l'espedito pratico di presentare i documenti per pagare le tasse dovute sotto il nome di [REDACTED] con la collaborazione dell'imputato.

Costui si rendeva disponibile a tale operazione, con l'intesa che, una volta definita la successione, sarebbe stata eseguita la rettifica presso l'Agenzia delle Entrate.

Tutto ciò veniva attuato in buona fede per provvedere al pagamento delle tasse dovute.

Pur non sapendo chi materialmente avesse apposto le false sottoscrizioni di [REDACTED], la teste confermava che l'imputato era certamente a conoscenza del decesso della predetta.

[REDACTED], conduttore dell'immobile oggetto della segnalazione dell'Agenzia delle Entrate, confermava per quanto a sua conoscenza tali vicende, evidenziando che era l'imputato ad interessarsi dei vari profili civilistici e tributari afferenti al rinnovo del contratto di locazione.

In sede di interrogatorio [REDACTED] premesso di essere amministratore di condominio, nonché dell'immobile già di proprietà di [REDACTED] concesso in locazione a [REDACTED] dichiarava che, dopo il decesso della predetta, provvedeva a presentare, in nome e per conto della figlia di costei, alla Agenzia delle Entrate di Novara la dichiarazione di proroga della locazione e gli atti accessori per il prescritto pagamento della tassa dovuta per legge.

Tale adempimento veniva eseguito con la sua collaborazione in quanto vi erano problemi legati alla successione degli eredi.

In particolare, egli non ricordava di aver compilato e sottoscritto i documenti.

Così sinteticamente ricostruiti i fatti, deve ritenersi pacificamente dimostrato che l'imputato presentava all'Agenzia delle Entrate di Novara gli atti descritti nell'imputazione, concorrendo moralmente e materialmente al loro confezionamento e destinazione al predetto Ufficio pubblico ai fini della comunicazione della proroga del contratto di locazione e versamento della prescritta imposta.

Orbene, esclusa ogni ipotesi di falso con riferimento al modello di pagamento della tassa (atto in sé veridico, attestante l'avvenuta operazione a mezzo banca del pagamento dell'imposta di registro pari a €. 67,00), a ben vedere anche in relazione alle due comunicazioni, rispettivamente di proroga del contratto e dei dati catastali, non è possibile configurare materialmente la contestata ipotesi ex art. 483 c.p..

Invero, la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ricorre qualora il privato attesti falsamente in un atto pubblico fatti che l'attestante ha il dovere giuridico di esporre veridicamente e dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Sicché, occorre che vi sia una specifica norma di legge che preveda che quell'atto abbia una essenziale funzione probatoria delle veridicità delle asserzioni in esso contenute.

Nel caso di specie, non è ravvisabile tale condizione.

Infatti, posto che presso l'Agenzia delle Entrate occorreva sostanzialmente provvedere al versamento tempestivo dell'imposta dovuta per la proroga del contratto di locazione de quo, le richiamate comunicazioni falsamente sottoscritte a nome di [REDACTED] nulla dovevano provare *ex lege* in ordine alla provenienza o legittimazione di tali adempimenti e dei presupposti giustificativi dell'imposta versata.

Le due dichiarazioni erano finalizzate a comunicare all'ente finanziario un fatto (proroga del contratto di locazione di un immobile di cui venivano indicati i dati catastali) che comunque non veniva versato in un atto pubblico destinato a provare la verità di esso, e neppure dei profili soggettivi dell'operazione negoziale e fiscale compiuta.

Si trattava in definitiva solo di atti giustificativi dell'imposta versata, onde fornire la formale causale del versamento operato onde regolarizzare fiscalmente la dichiarata proroga del rapporto.

Ne discende che l'imputato va mandato assolto dal reato ascrittogli con la più ampia formula dell'insussistenza del fatto.

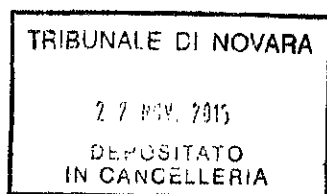
La complessità delle argomentazioni giuridiche ha impedito la redazione immediata della sentenza.

P. Q. M.

Visti gli artt. 442 e 530 c.p.p.;

assolve [redacted] al reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Novara, lì 18.11.2015



IL GIUDICE
Dr. Gianfranco Pezone